

Savigliano, 09/06/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 34/2020

## IL DL RILANCIO SOSPENDE I PIGNORAMENTI SUGLI STIPENDI

In base all'art. 152 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono sospesi, fino al 31 agosto, i pignoramenti sugli stipendi e sulle pensioni effettuati da parte dell'Agente della Riscossione e dai soggetti abilitati.

### TIPOLOGIA DEI PIGNORAMENTI SOSPESI

Sono oggetto di sospensione **esclusivamente i pignoramenti** presso terzi su stipendi o pensioni attuati **dall'Agente della Riscossione** (Agenzia delle Entrate Riscossione) o **dai soggetti abilitati** alla riscossione delle entrate degli Enti Locali.

Restano esclusi, pertanto, tutti i pignoramenti a favore di soggetti privati, Istituti di Credito, finanziarie ecc.. nonché le cessioni volontarie di stipendio, che proseguiranno normalmente.

### DURATA DELLA SOSPENSIONE

Il datore di lavoro sospende la trattenuta degli importi pignorati **a partire dal 19 maggio e fino al 31 agosto 2020 incluso**: le somme che avrebbero dovuto essere trattenute in tale periodo sono svincolate e sono messe nella piena disponibilità del debitore (lavoratore o pensionato).

Al termine della moratoria, cioè **dal 01 settembre**, il datore di lavoro **riprende ad effettuare le trattenute** senza necessità di ulteriori notifiche dell'atto di pignoramento.